



Circolare (vedi timbratura)

Agli studenti e alle famiglie

Ai docenti

Al personale ATA

Al Sito

Oggetto: A scuola in sicurezza – Obbligo permanente delle mascherine DPCM 24.10.2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", il cui art. 1, comma 14, dispone che "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali" e il cui comma 16, a seguito di modifica recata dal d.l. 125/20 non ancora convertito, stabilisce che "In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che sostituisce i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 e del 18 ottobre 2020;
- RILEVATO sulla base dei dati accertati in data 26 ottobre 2020, ore 17, da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19 registra nel territorio regionale un significativo incremento di contagi;

VISTO il DPCM del 24.10.2020, art.1, c. 1 nel quale si riporta l'obbligo di indosso dei DPI nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto;

VISTO l'art.1, c.7 del citato DPCM nel quale si riporta la possibilità di utilizzo di mascherine di comunità o monouso (chirurgiche) o lavabili in materiale multistrato, per fornire barriera e nel contempo garantire comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire il mento al di sopra del naso; chirurgiche;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 26.10.2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica del virus covid-19. Ulteriori disposizioni

CONSIDERATA l'urgenza del provvedimento;

DISPONE

L'obbligo di indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo della permanenza nelle Scuole Primarie e nella Scuola Secondaria di primo grado a docenti e alunni, indipendentemente dal rispetto delle distanze e dalla situazione di staticità o dinamicità; si intende pertanto che anche durante l'attività didattica in aula in presenza del docente è vietato a docenti e alunni abbassare la mascherina. La mascherina andrà tolta solo nel momento della consumazione dello spuntino, in posizione seduta e riposizionata subito dopo aver mangiato.

Che l'insegnamento di educazione fisica si svolga con attività sportiva di base e attività motoria che può essere attuata nelle palestre e all'aperto, privilegiando attività individuali di movimento, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale minimo di due metri, senza alcun assembramento, garantendo una aerazione frequente o costante, a seconda dell'attività e delle condizioni atmosferiche. E' consigliabile attività motoria all'aperto, evitando giochi di squadra, qualora le condizioni lo permettano.

Si coglie inoltre l'occasione per chiedere a tutti, e in special modo agli alunni, di mantenere i comportamenti responsabili appresi a scuola non solo a scuola ma **anche in ambito extra scolastico**: una condotta adeguatamente prudente nella vita personale contribuisce in modo determinante a tutelare la comunità scolastica di cui si è parte.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Eleonora Schiavo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, d.lgs n°39/1993